

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e X)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	6
GIUSTIZIA (II)	»	7
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	17
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	18
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	29
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	34
AFFARI SOCIALI (XII)	»	42
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	45
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	»	46
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	»	48
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	»	50

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+ E-RI; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI	<i>Pag.</i>	51
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	52

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459	3
Audizione dell'on. Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale	3

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 3 maggio 2022. – Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 11.35.

Indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'audizione dell'on. Luigi Di Maio, Ministro degli affari esteri e della Cooperazione internazionale, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sul voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

Avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche dalla trasmissione sulla *web-tv* della Camera.

Audizione dell'on. Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Luigi DI MAIO, *Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Gregorio FONTANA (FI), Marco MAGGIONI (LEGA), Umberto DEL BASSO DE CARO (PD), Alessandro MELICCHIO (M5S), da remoto Elisa SIRAGUSA (MISTO-EV-VE) e Roberto GIACHETTI, *presidente*, ai quali replica l'audito.

Roberto GIACHETTI, *presidente* ringrazia il ministro Di Maio per il contributo fornito alla Giunta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 3 maggio 2022.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti
dalle 12 alle 12.10.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi

5

COMITATO RISTRETTO

Martedì 3 maggio 2022.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.45 alle 14.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1714 Madia, C. 3003 Costa, C. 3007 Brescia, C. 3023 D'Ettore e C. 3026 Ungaro, recanti disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 6

AUDIZIONI

Martedì 3 maggio 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà.

La seduta comincia alle 12.50.

Audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1714 Madia, C. 3003 Costa, C. 3007 Brescia, C. 3023 D'Ettore e C. 3026 Ungaro, recanti disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa presente che l'audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto, in videoconferenza, dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Avverte quindi che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Federico D'INCÀ svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni Giuseppe BRESCIA, *presidente*, la deputata Vittoria BALDINO (M5S), i deputati Marco DI MAIO (IV), da remoto, e Andrea GIORGIS (PD), la deputata Elisa SIRAGUSA (MISTO-EV-VE), da remoto, e il deputato Gregorio FONTANA (FI), ai quali risponde il Ministro Federico D'INCÀ.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione italiana proprietà edilizia (Confedilizia), della Federazione italiana agenti immobiliari professionali (FIAIP) e dell'Unione piccoli proprietari immobiliari (UPPI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1283 Orfini, C. 3165 Paolin, C. 3240 Cirielli, C. 3358 Calabria, C. 3359 Paolini, C. 3378 Foti, C. 3397 Papiro e C. 3402 Spena recanti disposizioni in materia di contrasto delle occupazioni abusive di immobili 7

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2298 Siani, C. 1780 Cirielli e C. 3129 Bellucci (*Seguito esame e rinvio*) 7

ALLEGATO (*Proposte emendative approvate*) 15

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 maggio 2022.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione italiana proprietà edilizia (Confedilizia), della Federazione italiana agenti immobiliari professionali (FIAIP) e dell'Unione piccoli proprietari immobiliari (UPPI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1283 Orfini, C. 3165 Paolin, C. 3240 Cirielli, C. 3358 Calabria, C. 3359 Paolini, C. 3378 Foti, C. 3397 Papiro e C. 3402 Spena recanti disposizioni in materia di contrasto delle occupazioni abusive di immobili.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 maggio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene

il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 12.15.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

C. 2298 Siani, C. 1780 Cirielli e C. 3129 Bellucci.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 aprile 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, ricorda che nella seduta precedente, il relatore, onorevole Verini, e il rappresentante del Governo avevano formulato i pareri sugli emendamenti e che l'esame degli stessi era stato

rinvio al fine di un supplemento di istruttoria richiesto dall'onorevole Ferraresi.

Walter VERINI (PD), *relatore*, ricordando come, nell'ultima seduta, insieme a gran parte dei membri della Commissione, aveva ritenuto le problematiche sollevate dal collega Ferraresi condivisibili e meritevoli di un ulteriore approfondimento, ritiene, a seguito di tale approfondimento, che i timori avanzati in quella sede siano superabili già alla luce dell'attuale formulazione dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, che di fatto impedisce che soggetti sottoposti alla disciplina del 41-*bis* possano accedere agli istituti di custodia attenuata per detenute madri (ICAM). Pertanto, chiede che nella seduta odierna si proceda con l'esame delle proposte emendative, visto che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea per il prossimo lunedì ed è necessario che la Commissione concluda i propri lavori in tempi adeguati. Ricordando l'alto valore anche simbolico del provvedimento, il quale, a suo giudizio, costituisce un intervento di civiltà, ritiene che anche nel corso dell'esame in Assemblea si potranno discutere e approfondire tali questioni e, eventualmente, apportare miglioramenti al testo, anche attraverso un proficuo confronto con il Governo.

Pierantonio ZANETTIN (FI), chiede che vengano accantonati, per il momento, gli emendamenti Spena 3.14 e Spena 3.15, poiché è attualmente in corso una interlocuzione sul merito delle proposte emendative.

Walter VERINI (PD), *relatore*, ricordando la necessità che la Commissione concluda l'esame del provvedimento in tempi brevi, acconsente alla proposta di accantonamento.

Mario PERANTONI (M5S), *presidente*, facendo presente che, al fine di rispettare il calendario dei lavori dell'Assemblea, è necessario che la Commissione voti il mandato al relatore entro la giornata di giovedì, auspica che le interlocuzioni in atto sulle

proposte emendative in questione si concludano in tempi brevi. Avverte, pertanto, che gli emendamenti Spena 3.14 e Spena 3.15 si intendono accantonati. Chiede quindi se ci sono interventi sull'emendamento 1.1. Ascari.

Vittorio FERRARESI (M5S) precisando che interviene anche in riferimento all'emendamento Ascari 1.2 oggetto di una proposta di riformulazione, fa presente che, nonostante abbia apprezzato l'interlocuzione avvenuta con il relatore sulle questioni da lui sollevate nella seduta precedente, ritiene che tali dubbi non siano stati fugati dall'intervento odierno del relatore e, essendo convinto che, nell'attuale formulazione, le restrizioni previste dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario non si estendano anche alla fattispecie prevista dall'articolo 1 del provvedimento in discussione, esorta il rappresentante del Governo a chiarire l'applicabilità dell'articolo 41-*bis* anche in tale situazione. Inoltre, fa presente che le problematiche da lui sollevate nella seduta precedente non riguardano esclusivamente soggetti sottoposti all'articolo 41-*bis*, ma anche soggetti condannati per reati per cui non è prevista l'applicazione dell'articolo 41-*bis*, ma altrettanto potenzialmente pericolosi. Difatti, nel caso in cui soggetti particolarmente pericolosi fossero detenuti presso un ICAM, questi potrebbero porre in essere condotte intimidatorie nei confronti degli altri soggetti detenuti, evadere, comunicare con l'esterno o commettere ulteriori reati. Ritenendo, quindi, che il provvedimento in discussione non contenga nessuna clausola di salvaguardia per evitare che ciò avvenga o strumenti affinché i giudici possano modificare la misura di detenzione presso ICAM di soggetti altamente pericolosi, annuncia, a nome del gruppo, di non accogliere la riformulazione presentata dai relatori all'emendamento Ascari 1.2.

Alfredo BAZOLI (PD) ritiene che nella discussione in corso ci si stia soffermando eccessivamente sui soggetti detenuti e non sull'obiettivo principale della proposta di legge, cioè la tutela dei figli minori di tali

soggetti, i quali, in virtù delle previsioni normative attualmente in vigore, oggi si trovano in condizione di detenzione insieme ai genitori, anche in carcere. Poiché ritiene che non abbia senso far scontare le pene detentive dei genitori anche ai figli, sottolinea che il provvedimento in esame risponde alla necessità di trovare, per tali situazioni, strumenti alternativi alla detenzione in carcere, consentendo nella maggior parte dei casi la detenzione domiciliare, oppure, sempre al fine di tutelare al massimo l'interesse dei figli minori, la detenzione, in casi eccezionali, presso ICAM. A tal proposito, fa presente che tali istituti costituiscono sezioni speciali di carceri a custodia attenuata, e che pertanto si tratta pur sempre di istituti carcerari. Venendo all'obiezione sollevata dal collega Ferraresi, ritiene che già l'attuale formulazione dell'articolo 41-*bis*, disponendo per i soggetti sottoposti a tale regime deroghe alla disciplina generale dell'ordinamento penitenziario, preveda che in questi casi la detenzione avviene in carcere e non presso strutture alternative. Venendo all'applicabilità di tale regime anche alle misure cautelari, afferma di essere disposto a ragionare con il collega al fine di addivenire ad una disciplina adeguata, anche attraverso la presentazione di emendamenti in Assemblea e ricorda che comunque, nei casi di soggetti particolarmente pericolosi, vi potrà essere l'intervento del giudice tutelare al fine di rimuovere la potestà genitoriale di tale soggetto. Pertanto, non ritiene opportuno estendere ulteriormente le eccezioni alla detenzione domiciliare o presso ICAM già previste e, di conseguenza, chiede che la Commissione prosegua nell'esame delle proposte emendative.

Federico CONTE (LEU), ricordando che il modello degli ICAM è ricalcato su quello degli istituti a custodia attenuata per tossicodipendenti (ICATT), ritiene, anche sulla base di una visita da lui effettuata di recente in un istituto del genere, che all'interno di questi ultimi vi sia già la possibilità di graduare le modalità di detenzione in base alla pericolosità dei soggetti reclusi, con l'esclusione però della detenzione in carcere. Quanto alla questione relativa al-

l'articolo 41-*bis*, rilevando che vi sono diverse recenti sentenze della Corte di cassazione volte alla rimozione di alcuni divieti esistenti che ostacolano i rapporti tra genitori detenuti e figli di età inferiore ai 12 anni, ritiene che non vi possano essere disposizioni che vadano in senso contrario a questa giurisprudenza e alla finalità della legge, ricordata dall'onorevole Bazoli. In conclusione, auspica che sul provvedimento vi possa essere, così come avvenuto in occasione del provvedimento riguardante l'ergastolo ostativo, un consenso il più possibile ampio delle forze politiche poiché si tratta di un provvedimento di civiltà.

Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea come, anche alla luce delle osservazioni dei colleghi Bazoli e Ferraresi, sia emerso chiaramente che il provvedimento non risolve la problematica legata alla fase cautelare. Evidenziando come il relatore si sia reso disponibile a risolvere la questione – che già era emersa durante la scorsa seduta – nel corso dell'esame in Assemblea e come abbia anche fatto notare che eventualmente anche l'altro ramo del Parlamento avrà la possibilità di intervenire sul testo, gli chiede se non sia il caso di presentare un emendamento in merito. Ritiene che, qualora la proposta fosse condivisa, i gruppi potrebbero rinunciare al termine per la presentazione di subemendamenti alla stessa e che pertanto la Commissione potrebbe far pervenire all'Assemblea, nei tempi stabiliti, un testo più completo.

Vittorio FERRARESI (M5S), invitando i colleghi a non fare della retorica e delle strumentalizzazioni sui bambini in carcere, rammenta che alcuni soggetti particolarmente pericolosi hanno ordinato, durante la loro carcerazione, di commettere l'omicidio di bambini. Evidenziando quindi come nessuno desideri che i minori stiano in carcere, non può non rilevare come alcuni soggetti sfruttino proprio i bambini per sfuggire alla reclusione. A suo avviso l'ordinamento già sarebbe completo indicando come, solo in caso di esigenze cautelari di particolare rilevanza, sia consentita la per-

manenza dei bambini in carcere. Osserva, in proposito, che il collega Bazoli, nel suo intervento, ha fatto presente come negli ICAM non vi siano terroristi. A suo avviso tale osservazione è ovvia in quanto l'ordinamento prevede delle clausole di salvaguardia per cui tali soggetti non possono accedere a tali strutture né usufruire degli arresti domiciliari. Ritiene che non ci si debba limitare a considerare la tutela dei minori – sottolineando come a volte una detenuta possa essere una madre esemplare e contemporaneamente un'assassina feroce – e osserva che proprio per tale ragione l'ordinamento prevede che, se un soggetto è troppo pericoloso, lo stesso non possa scontare la pena ai domiciliari o all'interno di un ICAM. Nel rammentare come, nel periodo in cui ha svolto il ruolo di sottosegretario della Giustizia, il Governo si sia impegnato per creare nuovi ICAM, sottolinea come non si possa tuttavia nascondere che esista una problema. Con riferimento alle osservazioni del collega Conte, ritiene che le stesse siano corrette ma sottolinea come vi sia una profonda differenza tra il consentire di mantenere un rapporto con i bambini e il far scontare la propria pena a un individuo in una struttura dove la sicurezza non può essere garantita. A suo avviso l'esclusione di tutti i soggetti di cui agli articoli 4-bis e 41-bis dell'ordinamento penitenziario creerebbe degli automatismi che potrebbero porre problemi ulteriori e ritiene che sarebbe invece corretto fornire al giudice gli strumenti adatti a valutare se vi siano rischi per la sicurezza. Sottolineando in fine come il suo intervento non sia di natura ostruzionistica bensì tecnica e politica, invita il relatore ad individuare, anche tramite l'ausilio degli uffici del Governo, una ulteriore soluzione alla questione.

Walter VERINI (PD), *relatore*, fa presente di aver ascoltato attentamente gli interventi di tutti i colleghi e di condividere, in particolare, nel merito quello del collega Bazoli e nel metodo quello dell'onorevole Turri. Sottolinea come anche il deputato Conte abbia colto molto bene il punto della questione. Evidenzia come la Commissione abbia legittimamente impie-

gato oltre un anno per esaminare il provvedimento che mira a tutelare i minori, la cui permanenza in carcere costituisce un'aberrazione, e rileva come il collega Ferraresi evidenzi la necessità di contemperare tale tutela con quella della sicurezza. Precisa che i minori attualmente in carcere sono poche decine, per il novanta per cento figli di donne rom, e che ci sono anche alcune carcerate che preferirebbero rimanere in carcere piuttosto che essere trasferite in una casa famiglia o in un ICAM. Evidenzia infatti come le case famiglia sul territorio nazionale sono soltanto due e che gli ICAM spesso sono lontani dalle città. Ritiene che le osservazioni già svolte nel suo precedente intervento in merito al regime del 41-bis possano assicurare circa le preoccupazioni emerse e rammenta che anche la sottosegretaria Macina ha assicurato che avrebbe approfondito ancora la questione. Sottolineando come quindi ci siano tutte le condizioni perché la Commissione possa procedere con l'esame delle proposte emendative e concludere i propri lavori nel rispetto dei tempi previsti, si riserva, con l'ausilio anche del Governo, di verificare la possibilità di migliorare attraverso degli ulteriori emendamenti il testo nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ascari 1.1 e Ferraresi 1.17.

Walter VERINI, *relatore*, dovendo la Commissione procedere ad esaminare gli emendamenti Cirielli 1.14, Ascari 1.2 e Potenti 1.7, sui quali ha già espresso parere favorevole purché riformulati nella medesima maniera, rivedendo il parere già espresso, esprime parere favorevole anche sull'emendamento Giannone 1.16, purché anch'esso riformulato nell'identico testo di tali proposte emendative (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello del relatore.

Mario PERANTONI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento

Cirielli 1.14: si intende vi abbiano rinunciato.

Stefania ASCARI (M5S), pur apprezzando la volontà espressa dal relatore di arrivare a una soluzione in merito alla questione sollevata dal collega Ferraresi, e auspicando la stessa possa essere individuata rapidamente, non accoglie la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.2, avanzata dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 1.2.

Pierantonio ZANETTIN (FI) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Giannone 1.16, del quale è cofirmatario.

Roberto TURRI (LEGA) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Potenti 1.7, del quale è cofirmatario.

La Commissione approva gli emendamenti Giannone 1.16 (*nuova formulazione*) e Potenti 1.7 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la votazione degli emendamenti Paolini 1.8 e Turri 1.6 risulta preclusa a seguito dell'approvazione delle identiche nuove formulazioni degli emendamenti Giannone 1.16 e Potenti 1.7.

Stefania ASCARI (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.3, proposta dal relatore.

Lucia ANNIBALI (IV) accoglie la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.12, avanzata dal relatore.

Alfredo BAZOLI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.13, proposta dal relatore.

Roberto TURRI (LEGA) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.9, proposta dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Ascari 1.3 (*nuova formulazione*), Annibali 1.12 (*nuova formulazione*), Bazoli 1.13 (*nuova formulazione*) e Paolini 1.9 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Walter VERINI, *relatore*, propone una ulteriore nuova identica formulazione degli emendamenti Ascari 1.4, Bellucci 1.15, e Potenti 1.10 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello del relatore.

Stefania ASCARI (M5S) accoglie la ulteriore nuova formulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.4.

Roberto TURRI (LEGA) accetta la ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Potenti 1.10 proposta dal relatore.

Mario PERANTONI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bellucci 1.15: avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Ascari 1.4 (*nuova formulazione*) e Potenti 1.10 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la votazione dell'emendamento Paolini 1.11 è preclusa dall'approvazione degli identici emendamenti Ascari 1.4 (*nuova formulazione*) e Potenti 1.10 (*nuova formulazione*).

Stefania ASCARI (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.5, proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Ascari 1.5 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Vittorio FERRARESI (M5S), con riguardo alla riformulazione dell'emendamento Ascari 2.1, nel precisare che la normativa già prevede che, in presenza di un

figlio disabile, la pena venga scontata agli arresti domiciliari, evidenzia il rischio di eventuali censure di costituzionalità. Desidera quindi lasciare agli atti tale constatazione, ritenendo che non sarebbe necessario introdurre ulteriori disposizioni a tale riguardo.

Stefania ASCARI (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 2.1 proposta dal relatore.

Roberto TURRI (LEGA) accetta la riformulazione dell'emendamento Potenti 2.6, di cui è cofirmatario.

Mario PERANTONI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bellucci 2.19; si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Ascari 2.1 (*nuova formulazione*) e Potenti 2.6 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Ascari 2.1 (*nuova formulazione*) e Potenti 2.6 (*nuova formulazione*), risulta preclusa la votazione degli emendamenti Cirielli 2.17 e 2.16, Ascari 2.2, Paolini 2.7, 2.8 e 2.9, Turri 2.4, Bellucci 2.18, Annibaldi 2.13, Bazoli 2.14 e 2.15, Paolini 2.10, Ascari 2.3, Paolini 2.11, Turri 2.5 e Paolini 2.12.

Alfredo BAZOLI (PD) accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 2.02, proposta dal relatore.

Lucia ANNIBALI (IV) accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 2.03, proposta dal relatore.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Bazoli 2.02 (*nuova formulazione*) e Annibaldi 2.03 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo ag-

giuntivo Bellucci 2.04; si intende che vi abbiano rinunciato.

Lucia ANNIBALI (IV) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 2.01.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Ferraresi 2.05 risulta assorbito dall'approvazione degli identici articoli aggiuntivi Bazoli 2.02 e Annibaldi 2.03, come riformulati.

Roberto TURRI (LEGA) ritira l'emendamento Potenti 3.4, di cui è cofirmatario.

Alfredo BAZOLI (PD) ritira l'emendamento a sua firma 3.6.

Mario PERANTONI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bellucci 3.8; si intende che vi abbiano rinunciato.

Stefania ASCARI (M5S) vuole che resti agli atti della Commissione l'importanza da lei attribuita all'emendamento a sua firma 3.2. Nel rammentare che gli istituti a custodia attenuata restano pur sempre delle strutture carcerarie, evidenzia il grande lavoro svolto a supporto dei bambini dalle associazioni del settore. Segnala a tale proposito che sono proprio gli educatori dei servizi sociali e delle associazioni a consentire ai bambini di uscire dalle strutture carcerarie, accompagnandoli all'asilo nido, al parco o, in taluni casi, anche al mare durante l'estate. Nell'esprimere il proprio dispiacere per il parere contrario, dichiara di ritirare a malincuore l'emendamento a sua firma 3.2, di cui ribadisce l'importanza.

Walter VERINI (PD), *relatore*, con riguardo all'emendamento Spina 3.14, precedentemente accantonato, fa presente che è in corso una proficua collaborazione con gli uffici legislativi del Governo ai fini di una possibile riformulazione del testo. Nel sottolineare la serietà del tema posto dall'emendamento, precisa che il parere contrario precedentemente espresso era determinato dalla mancata previsione di una dotazione finanziaria a copertura degli oneri

a carico dei comuni per la riconversione degli immobili. Rilevando come, in assenza di adeguata copertura finanziaria, le proposte emendative abbiano vita breve, rammenta che, proprio grazie ad un emendamento del collega Siani, promotore del provvedimento in esame, la legge di bilancio vigente prevede un fondo per la copertura delle spese di accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito fuori dal carcere. Nel condividere quindi lo spirito dell'emendamento Spena 3.14, ritiene indispensabile che nella sua riformulazione l'obbligo a carico dei comuni di riconvertire prioritariamente gli immobili di loro proprietà sia compensato dal corretto richiamo alle risorse finanziarie disponibili. Tutto ciò premesso, propone di procedere alla votazione delle restanti proposte emendative, rinviando anche in questo caso all'esame dell'Assemblea la compiuta definizione della questione, al fine di consentire gli ulteriori necessari approfondimenti.

Mario PERANTONI, *presidente*, al fine di consentire un supplemento di riflessione sull'emendamento Spena 3.14, la cui eventuale approvazione precluderebbe la votazione di alcune delle successive proposte emendative, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.05, riprende alle 13.10.

Walter VERINI (PD), *relatore*, con riguardo alla riformulazione dell'emendamento Spena 3.14, nel proporre che i comuni riconvertano e utilizzino prioritariamente immobili di proprietà comunale, purché idonei, fa presente di non essere tuttora in grado, nonostante le ulteriori consultazioni con il Governo, di esplicitare i corretti riferimenti al richiamato fondo previsto in sede di legge di bilancio. Chiede quindi se la questione possa essere rinviata ad un momento successivo.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO ritiene che nella riformulazione dell'emendamento Spena 3.14 ci si possa li-

mitare a fare riferimento all'utilizzazione dei fondi disponibili.

Roberto TURRI (LEGA), nel dichiarare di voler ritirare l'emendamento Potenti 3.3, di cui è cofirmatario, preannuncia l'intenzione della Lega di presentare in Assemblea proposte emendative volte ad individuare le necessarie risorse finanziarie a beneficio dei comuni. Alla luce della propria esperienza da amministratore locale, rileva la diffusa abitudine di scaricare sui comuni, da tempo in affanno, sempre nuovi compiti senza prevedere la necessaria copertura finanziaria. Con riguardo al contenuto dell'emendamento Spena 3.14, dichiara di non comprendere la necessità di una simile puntualizzazione, ritenendo che, se un comune stipula una convenzione con il Ministro della giustizia, evidentemente ha nella propria disponibilità un immobile idoneo ad ospitare una casa famiglia protetta. Nel ribadire di non comprendere l'utilità dell'intervento, fa presente la necessità che lo Stato fornisca le necessarie risorse finanziarie anche con riguardo all'attività di promozione del reinserimento sociale e lavorativo delle donne, una volta espiata la pena detentiva. In assenza di un'adeguata copertura finanziaria, dichiara la propria contrarietà a tali iniziative.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO, nel considerare comprensibili le preoccupazioni dei sindaci, di cui si è fatto carico l'onorevole Turri, fa presente che l'intento dell'intervento è quello di definire un indirizzo, invitando i comuni ad utilizzare prioritariamente gli immobili di proprietà.

Walter VERINI (PD), *relatore*, nel ribadire che grazie ad un emendamento dell'onorevole Siani l'attuale legge di bilancio ha destinato una cifra significativa, peraltro al momento inutilizzata, all'accoglienza dei genitori detenuti con figli al seguito, con l'intento di venire incontro alle esigenze dei comuni, chiede che si svolgano gli opportuni approfondimenti al fine di inserire nel testo riformulato dell'emendamento Spena

3.14 il corretto riferimento alla richiamata disposizione.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO con riguardo alle considerazioni svolte dal relatore, fa presente che sarà la Commissione Bilancio, in sede di espressione del parere sul provvedimento, a fornire le necessarie precisazioni con riguardo alla copertura finanziaria.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel confermare che si tratta di aspetti che possono essere precisati in un momento successivo, ritiene che si possa procedere con l'esame delle proposte emendative.

Walter VERINI (PD), *relatore*, esprime dunque parere favorevole sull'emendamento Spena 3.14, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello del relatore.

Pierantonio ZANETTIN (FI) accetta la riformulazione dell'emendamento Spena 3.14, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento Spena 3.14 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bellucci 3.9; si intende che vi abbiano rinunciato.

Roberto TURRI (LEGA), come preannunciato, ritira l'emendamento Potenti 3.3 di cui è cofirmatario, ribadendo l'intenzione della Lega di presentare proposte emendative in Assemblea volta a garantire l'adeguata copertura finanziaria per le iniziative di reinserimento delle detenute madri, una volta scontata la pena.

Pierantonio ZANETTIN (FI) ritira l'emendamento Spena 3.15, di cui è cofirmatario.

Mario PERANTONI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bellucci 3.10; si intende che vi abbiano rinunciato.

Pierantonio ZANETTIN (FI) ritira l'emendamento Spena 3.13, di cui è cofirmatario.

Alfredo BAZOLI (PD) ritira l'emendamento a sua firma 3.7.

Lucia ANNIBALI (IV) ritira l'emendamento a sua firma 3.5.

Mario PERANTONI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bellucci 3.11; si intende che vi abbiano rinunciato.

Stefania ASCARI (M5S) anche in questo caso vuole che resti agli atti della Commissione l'importanza dell'emendamento a sua firma 3.1, volto a dare una destinazione valida ai beni immobili utilizzati per fini illeciti dalla criminalità organizzata. Nel ritirare l'emendamento a sua firma 3.1, tiene a ribadire l'importanza della proposta che avrebbe meritato di essere tenuta in considerazione.

Pierantonio ZANETTIN (FI) ritira l'emendamento Giannone 3.12, di cui è cofirmatario.

Mario PERANTONI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Bellucci 3.01; si intende che vi abbiano rinunciato.

Dichiara quindi concluso l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento. Avverte che il testo come risultante dall'approvazione delle proposte emendative sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini del prescritto parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

ALLEGATO

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. (C. 2298 Siani, C. 1780 Cirielli e C. 3129 Bellucci).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza » sono sostituite dalle seguenti: « salvo, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « quando imputato sia » sono inserite le seguenti: « l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con lui convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio, e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità, o sia ».

* **1.7.** (nuova formulazione) Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

* **1.16.** (nuova formulazione) Giannone, Zannettin, Cassinelli, Siracusano, Cristina.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.

** **1.3.** (nuova formulazione) Ascari, Ferraresi.

** **1.12.** (nuova formulazione) Annibaldi

** **1.13.** (nuova formulazione) Bazoli.

** **1.9.** (nuova formulazione) Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 3, capoverso 1-quater, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: dell'arrestato con le seguenti: della persona sottoposta alla misura

al capoverso 1-quinquies, sostituire le parole: dell'arrestato con le seguenti: della persona sottoposta alla misura

* **1.4.** (ulteriore nuova formulazione) Ascari, Ferraresi.

* **1.10.** (ulteriore nuova formulazione) Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 4, capoverso 4-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: dell'ordine di esecuzione con le seguenti: della pena

1.5. (nuova formulazione) Ascari, Ferraresi.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità »;

b) al secondo comma, le parole « se la madre è dichiarata decaduta » sono sostituite dalle seguenti: « se il condannato è dichiarato decaduto ».

2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità; »

b) al terzo comma le parole: « il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta » sono sostituite dalle seguenti: « il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto » e le parole:

« alla madre » sono sostituite dalle seguenti: « al genitore condannato ».

*** 2.1.** *(nuova formulazione)* Ascari, Ferraresi

*** 2.6.** *(nuova formulazione)* Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche dell'ordinamento penitenziario)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47-ter al comma 1-bis è premesso il seguente: « 1.2. Nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, la detenzione domiciliare può essere negata, e la persona sarà ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri, solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti »;

b) al comma 1 dell'articolo 47-quinquies le parole: « se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e » sono soppresse, e dopo le parole: « assistenza o accoglienza » sono aggiunte le seguenti: « ovvero, quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, in un istituto a custodia attenuata per detenute madri ».

**** 2.02.** *(nuova formulazione)* Bazoli.

**** 2.03.** *(nuova formulazione)* Annibali.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere infine il seguente periodo: A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei, utilizzando i fondi disponibili

3.14. *(nuova formulazione)* Spena, Marrocco, Zanettin, Cristina, Pittalis, Ferraioli.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Ministro della difesa, Lorenzo Guerini, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 3423 Governo, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021	17

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 3 maggio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 maggio 2022.

Audizione del Ministro della difesa, Lorenzo Guerini, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 3423 Governo, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.30.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	18
---	----

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere. C. 3437-A	28
--	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per l'Economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *presidente e relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffu-

sione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Rileva che il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione V (Bilancio), che ne ha iniziato l'esame nella seduta del 27 aprile 2022 e che in tale seduta la rappresentante del Governo si è riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Segnala che la Commissione XII (Affari sociali), in sede referente, ha apportato al testo iniziale del decreto-legge modifiche e integrazioni, non corredate di relazione tecnica.

Esaminando le modifiche introdotte dalla Commissione di merito che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, comma 8-*bis*, recante misure connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, evidenzia che la disposizione non prevede che i costi relativi ai corsi ivi previsti trovino copertura a valere

su tariffe corrisposte dai frequentatori: ritiene quindi opportuno acquisire la valutazione del Governo in merito ad eventuali profili di onerosità relativi all'attivazione di corsi di formazione per farmacisti presso l'Istituto Superiore di Sanità ai fini del conseguimento da parte di questi ultimi dell'abilitazione all'effettuazione a soggetti maggiorenni di vaccini anti SARS-CoV-2, di vaccini antinfluenzali e tamponi.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 2-bis, relativo al potenziamento delle attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori, evidenzia preliminarmente che la norma ridetermina la dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) lasciando inalterato, rispetto alla dotazione vigente, il numero complessivo delle unità di personale a tempo indeterminato, rimodulando altresì in aumento il numero di talune qualifiche (C-1 e B-1 rispettivamente di una unità ciascuna) e in riduzione quello di altre (C-2 e B-3 rispettivamente di una). La norma autorizza, altresì, l'assunzione a tempo indeterminato, previo concorso, di 4 unità di personale (2 di Area C-1 e 2 di Area B-1). Sono altresì autorizzate le spese, rispettivamente di euro 8.350 per il 2022, per le procedure concorsuali, e di euro 45.907 per il 2022 ed euro 183.628 annui a decorrere dal 2023, per le relative assunzioni. Tanto premesso ritiene opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione, ulteriori rispetto a quelli desumibili dal testo, al fine di verificare la congruità degli importi delle spese autorizzate rispetto agli oneri derivanti dall'attuazione della norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 2 dell'articolo 2-bis provvede agli oneri assunzionali derivanti dal potenziamento dell'attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori, pari a 45.907 euro per il 2022 e a 183.628 euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, relativo al bilancio triennale 2022-2024. In proposito, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce

dell'utilizzo delle medesime risorse operato dagli articoli 2, comma 6, e 10, comma 1-quater.

Riguardo ai profili di quantificazione delle modifiche apportate all'articolo 5, concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 8, comma 4, capoverso articolo 4-ter.2, comma 3, concernente l'obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola, rileva che la disposizione, qualificata come di interpretazione autentica, assume portata retroattiva: ritiene dunque che andrebbe chiarito se l'applicazione del regime di temporanea inidoneità ai docenti non vaccinati comporti riflessi finanziari, riguardanti ad esempio profili sanzionatori. Per quanto riguarda, invece, l'obbligo di sostituzione del personale docente non vaccinato – obbligo cui la norma interpretata attribuiva effetti onerosi – evidenzia che la modifica non appare incidere su tale aspetto, tenuto conto che persiste la necessità di sostituire il personale in questione, cui resta temporaneamente precluso lo svolgimento dell'attività didattica.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 9, che prevede nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, non ha osservazioni da formulare in considerazione del carattere prevalentemente ordinamentale delle norme e del fatto che alle norme sostituite ed integrate il prospetto riepilogativo non ha ascritto effetti sui saldi di finanza pubblica.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 10, commi da 1-bis a 1-quater, che dispongono la proroga delle tutele in favore dei lavoratori fragili, rileva che la norma in esame proroga fino al 30 giugno 2022 l'applicazione di particolari tutele in favore dei lavoratori fragili e autorizza una spesa complessiva per l'anno 2022 pari ad euro 9.702.619 così ripartita:

proroga relativa allo svolgimento del lavoro agile di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020: euro

5.402.619 per la sostituzione del personale docente (comma 1-ter);

proroga relativa all'equiparazione del periodo di assenza al ricovero ospedaliero e relativo rimborso per i lavoratori non aventi diritto all'assicurazione obbligatoria, di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020: euro 4.300.000 (comma 1-bis).

Con riferimento alla proroga relativa allo svolgimento del lavoro agile (comma 1-ter) ritiene necessario acquisire i dati e gli elementi – come la platea interessata, il numero di giorni di sostituzione, la retribuzione media giornaliera – sottostanti la quantificazione dell'onere di cui alle norme in esame, destinato a garantire la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche. Considera tali elementi necessari anche in considerazione del fatto che, nel corso del 2021, le autorizzazioni di spesa collegate alle proroghe relative alla sostituzione del personale scolastico in condizioni di fragilità hanno fatto registrare un onere medio non uniforme, pur tenendo conto dei periodi di limitata attività scolastica quali quelli estivi e di fine/inizio anno.

Anche con riferimento alla seconda proroga (comma 1-bis) – equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili e rimborso per i lavoratori non aventi diritto all'assicurazione obbligatoria – ritiene opportuno acquisire i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dell'autorizzazione di spesa prevista per tale misura: infatti, pur considerando che l'onere risulterebbe implicitamente configurato come limite di spesa assistito da un meccanismo di monitoraggio e salvaguardia di detto limite, l'autorizzazione di spesa risulta notevolmente ridotta rispetto alle precedenti proroghe.

Rileva che le risorse destinate all'attuazione della proroga in esame risulterebbero infatti pari a circa 4,3 milioni di euro mentre quelle previste dalle precedenti proroghe ammontano a 113,9 milioni di euro per 6 mesi – come quantificate dall'articolo 2-ter del decreto-legge n. 111 del 2021

– e a 16,4 milioni di euro per 3 mesi – articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge n. 221 del 2021.

Ritiene inoltre che andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo all'effettiva possibilità di ricondurre l'onere ad un limite massimo di spesa – con conseguente cessazione dell'operatività della misura all'esaurirsi delle risorse – considerata la peculiarità della fattispecie in esame e delle posizioni soggettive coinvolte.

Infine, ritiene che andrebbe esplicitato l'impatto sui diversi saldi di finanza pubblica del complesso delle proroghe previste dalla norma in esame, atteso che l'onere è comprensivo di una quota riferita alla contribuzione figurativa, quota che non impatta sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 1-quater dell'articolo 10 provvede agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter del medesimo articolo 10, pari a 9.702.619 per il 2022, mediante le seguenti modalità:

quanto a 4.300.000 euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, relativo al bilancio triennale 2022-2024;

quanto a 350.000 euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione, relativo al bilancio triennale 2022-2024;

quanto a 4.500.000 euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

quanto a 552.619 euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui alla legge n. 440 del 1997.

In merito alle prime due modalità di copertura non ha osservazioni da formulare poiché i citati accantonamenti recano le necessarie disponibilità, anche alla luce dell'ulteriore utilizzo delle risorse dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute operato dagli articoli 2, comma 6, e 2-bis, comma 2.

In merito alla terza modalità di copertura, rileva che – in base ad un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – sul Fondo per esigenze indifferibili (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) risultano al momento disponibili circa 58 milioni di euro per l'anno 2022. In proposito, non ha pertanto osservazioni da formulare.

In merito alla quarta modalità di copertura, segnala che le risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi sono confluite, ai sensi dell'articolo 7, comma 37, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012, nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, che reca adeguati stanziamenti allocati su una pluralità di capitoli di spesa. Ciò posto, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale considera comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che l'utilizzo delle risorse ivi previste non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sugli stanziamenti di bilancio del citato Fondo.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 10, comma 2, Allegato B, numero 2, relativo al diritto al lavoro agile, non formula osservazioni atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni prorogate, cui non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 10-bis, concernente la medicina trasfusionale, segnala che la norma, ai fini dell'inserimento delle prestazioni sanitarie per l'accertamento dell'idoneità alla donazione e di diagnosi e cura nella medicina trasfusionale nell'elenco delle pre-

stazioni di telemedicina richiama l'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 17 dicembre 2020, che a sua volta dispone che alla sua attuazione si provveda nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene dunque che andrebbero acquisiti elementi informativi idonei a comprovare l'effettiva possibilità di erogare anche le prestazioni indicate nella norma a distanza (telemedicina) con le risorse disponibili a legislazione vigente o comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 12, commi 3-bis e 3-ter, recanti disposizioni in materia di formazione specifica in medicina generale, considerato che l'attività dei tutori a supporto dei medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale che svolgono incarichi convenzionali è eventuale e si inquadra nell'ambito dello svolgimento delle attività formative da svolgersi ai fini del completamento del corso, che alla norma – articolo 9 del decreto-legge n. 135 del 2018 – che ha fissato la disciplina ora modificata non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e che la stessa è assistita da una clausola di invarianza che risulta applicabile anche alle modificazioni così introdotte, non ha osservazioni da formulare.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 13, comma 6, concernente le attribuzioni dell'Istituto superiore di sanità, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a confermare che l'Istituto superiore di sanità, soggetto ricompreso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, sia in grado di svolgere gli adempimenti, che appaiono aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 14-bis, che reca disposizioni volte a favorire l'attuazione degli in-

terventi a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico, rileva preliminarmente che la norma disciplina le modalità di utilizzo di risorse già destinate a spesa a legislazione vigente, ed operanti entro un limite di spesa. Non formula dunque osservazioni nel presupposto, sul quale considera comunque utile acquisire conferma, che la nuova ripartizione delle risorse del fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico non pregiudichi impegni di spesa già assunti a valere sul fondo.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue. Con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2, recante misure connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, gli importi delle autorizzazioni di spesa ivi previste per far fronte all'attivazione e svolgimento delle procedure concorsuali e alle esigenze di funzionamento correlate alle disposte assunzioni, sono definiti come limite massimo di spesa, stimato in considerazione del costo medio per singola procedura concorsuale e per singola assunzione, comprensivo dei compensi da destinare ai membri delle singole commissioni di concorso, calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti per analoghe attività negli ultimi anni.

In relazione alle maggiori spese di funzionamento, connesse all'assunzione di n. 56 unità di personale disposta dall'articolo 2, l'importo ivi previsto pari a euro 124.445 è riferito ai costi inerenti all'allestimento delle postazioni lavorative, l'acquisizione dei beni informatici, del mobilio e della cancelleria.

L'attività di formazione dei farmacisti nonché i successivi corsi di aggiornamento annuali previsti dall'articolo 2, comma 8-bis, organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che tale attività formativa verrà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, giacché rientra tra le competenze istituzionali e strategiche dell'ente.

La stima degli oneri assunzionali previsti dall'articolo 2-bis, che autorizza la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – L.I.L.T. ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, un contingente complessivo di personale pari a 4 unità (con applicazione del C.C.N.L. del comparto Funzioni Centrali), configura un onere assunzionale complessivo a regime pari ad euro 186.627,04, mentre per il 2022 ipotizza un rateo di spesa pari a 3 mesi, in considerazione della prevedibile immisione in servizio del contingente di personale in parola che, tenuto conto dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali, potrà avvenire non prima di del 1° ottobre.

Le novelle al decreto-legge n. 44 del 2021, disposte dall'articolo 8, commi da 1 a 3 del presente provvedimento, differiscono il termine finale di applicazione dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 e disciplinano i termini entro cui i predetti lavoratori devono inviare la certificazione vaccinale dopo il differimento dell'obbligo dovuto alla guarigione.

Dalle suddette disposizioni di proroga non conseguono ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le strutture interessate provvedono all'adempimento degli obblighi di verifica ivi previsti, con le procedure organizzative già esistenti e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

La quantificazione degli oneri correlati all'impiego di personale supplente in sostituzione del personale docente non vaccinato, secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, è comprensivo anche dell'indennità di disoccupazione (c.d. NASpI), calcolata con un'aliquota pari all'1,61 per cento.

Inoltre, essendo ivi disposta la sostituzione del personale docente non vaccinato fino al 15 giugno prossimo, al termine di tale periodo i docenti titolari potranno ri-

entrare in servizio e quindi potranno svolgere tutti gli adempimenti riferiti allo svolgimento degli esami di Stato.

All'articolo 8, comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 3, in materia di obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola, la misura non comporta un ampliamento del numero dei contratti da attivare per consentire la prosecuzione dell'attività didattica né amplia il numero dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale che possono riprendere servizio presso le istituzioni scolastiche utilizzati in attività di supporto alle stesse.

L'utilizzo, all'articolo 8, comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 5, a copertura degli oneri ivi previsti, delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione e del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle stesse.

La proroga al 31 dicembre 2022 delle misure di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, in virtù delle quali, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono trattenere in servizio personale anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, disposta dall'articolo 10, comma 1, allegato A, numero 2, del presente provvedimento, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente.

La medesima disposizione non determina l'insorgenza di nuovi oneri che invece si sarebbero verificati ove il professionista fosse stato collocato in quiescenza, in quanto al costo per il trattamento di quiescenza si sarebbe dovuto sommare quello relativo al trattamento economico da corrispondere ad un altro professionista da assumere sulla base delle procedure ordinarie di reclutamento.

In merito alla proroga, prevista all'articolo 10, comma 1-bis, del presente provvedimento, delle misure che prevedono l'e-

quiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili e il conseguente rimborso per i lavoratori non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, per la stima dei relativi oneri è stato utilizzato il dato relativo alle giornate di ricovero ospedaliero richieste dai lavoratori fragili assicurati per la malattia nell'ultimo trimestre 2021, da ritenersi cautelativo, mentre per quanto riguarda i soggetti non assicurati la platea di riferimento è stata ridotta rispetto alla prima stima effettuata, nel presupposto che il numero di lavoratori fragili assicurati per la malattia e non assicurati segua lo stesso andamento.

Il medesimo comma 1-bis dell'articolo 10 comporta un onere complessivo pari a 4,3 milioni di euro per il 2022, che va inteso come limite massimo di spesa.

In particolare, da un lato, la proroga della misura di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, concernente l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili, comporta un limite massimo di spesa pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022, dall'altro, la proroga della misura di cui al comma 7-bis del citato articolo 26, avente ad oggetto il rimborso per i lavoratori non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, comporta un limite massimo di spesa pari a 600.000 euro per il medesimo anno 2022, ferma restando l'operatività del meccanismo di monitoraggio e salvaguardia dei predetti limiti di spesa effettuato dall'INPS ai sensi della disciplina dettata dal predetto articolo 26, commi 5 e 7-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020.

All'articolo 10, comma 1-ter, recante proroga relativa allo svolgimento del lavoro agile per i soggetti fragili, la stima degli oneri ivi indicata è stata effettuata prendendo a riferimento le sostituzioni dei lavoratori, a tempo indeterminato e determinato, assenti in quanto fragili dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, rilevata dal Sistema Informativo Dell'Istruzione (SIDI), ipotizzando la medesima incidenza delle assenze nel periodo suindicato fino al

termine delle lezioni e per le scuole per l'infanzia fino al 30 giugno 2022.

All'articolo 10, comma 4, la proroga delle misure necessarie a consentire lo svolgimento delle prove concorsuali anche con modalità decentrate e telematiche in videoconferenza può essere realizzata nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La medesima disposizione, prorogando la possibilità di rimodulare, sospendere e ridurre i corsi di formazione del Comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico, non è suscettibile di determinare un'accelerazione delle progressioni di carriera del personale interessato e non incide sui tempi di permanenza nelle qualifiche di accesso ai ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non determinando, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui all'articolo 10-*bis*, in materia di medicina trasfusionale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché l'utilizzo della telemedicina consente all'operatore sanitario di formulare il giudizio di idoneità alla donazione di sangue sulla base di risultanze analitiche e strumentali già oggi inserite obbligatoriamente sul sistema informatico e disponibili al personale sanitario dei servizi trasfusionali e che non richiedono l'utilizzo di collegamenti informatici ulteriori rispetto a quelli già esistenti.

All'articolo 11, il gettito derivante dalle sanzioni previste o da quelle non più riproposte non risulta iscritto nei tendenziali di finanza pubblica.

Con riferimento agli adempimenti previsti dall'articolo 13, in materia di dati per la sorveglianza del virus SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali, le attività ivi previste sono di carattere permanente e l'Istituto Superiore di Sanità potrà farvi fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le attività svolte dalle regioni e dalle province autonome per adempiere agli obblighi di comunicazione già previsti da precedenti disposizioni – e che l'articolo 13 del presente provvedimento rende di carattere permanente – non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che la comunicazione dei dati sui casi di positività e il monitoraggio dell'andamento della situazione epidemiologica nei territori di rispettiva competenza, nonché delle condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale in relazione a tale andamento, rientrano tra i compiti che le regioni e le province autonome sono tenute ad espletare istituzionalmente, in via ordinaria.

Relativamente alle attività di comunicazione richieste al Ministero della salute dal comma 2 dell'articolo 13, si rileva che quest'ultima disposizione è meramente riproduttiva del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2021.

L'articolo 14-*bis*, recante disposizioni volte a favorire l'attuazione degli interventi a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico, individua esclusivamente le modalità e i criteri di riparto delle risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico già stanziato dal comma 401 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né pregiudica impegni di spesa già assunti a valere sul Fondo medesimo, atteso che le attività indicate saranno svolte nell'ambito delle risorse stanziato.

Nel ribadire quanto già affermato in riferimento all'articolo 10, comma 1-*bis*, ossia che la spesa pari a 4,3 milioni di euro per il 2022 deve intendersi come limite massimo di spesa, di cui 600.000 euro destinati al rimborso per i lavoratori non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, assicura che tale precisazione sarà contenuta nella relazione tecnica aggiornata, redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *presidente e relatore*, preso atto dei chiarimenti del Go-

verno, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3533-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2022, recante Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2, recante misure connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, gli importi delle autorizzazioni di spesa ivi previste per far fronte all'attivazione e svolgimento delle procedure concorsuali e alle esigenze di funzionamento correlate alle disposte assunzioni, sono definiti come limite massimo di spesa, stimato in considerazione del costo medio per singola procedura concorsuale e per singola assunzione, comprensivo dei compensi da destinare ai membri delle singole commissioni di concorso, calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti per analoghe attività negli ultimi anni;

in relazione alle maggiori spese di funzionamento, connesse all'assunzione di n. 56 unità di personale disposta dall'articolo 2, l'importo ivi previsto pari a euro 124.445 è riferito ai costi inerenti all'allestimento delle postazioni lavorative, l'acquisizione dei beni informatici, del mobilio e della cancelleria;

L'attività di formazione dei farmacisti nonché i successivi corsi di aggiornamento annuali previsti dall'articolo 2, comma 8-bis, organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che tale attività formativa verrà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vi-

gente, giacché rientra tra le competenze istituzionali e strategiche dell'ente;

la stima degli oneri assunzionali previsti dall'articolo 2-bis, che autorizza la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – L.I.L.T. ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, un contingente complessivo di personale pari a 4 unità (con applicazione del C.C.N.L. del comparto Funzioni Centrali), configura un onere assunzionale complessivo a regime pari ad euro 186.627,04, mentre per il 2022 ipotizza un rateo di spesa pari a 3 mesi, in considerazione della prevedibile immisione in servizio del contingente di personale in parola che, tenuto conto dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali, potrà avvenire non prima di del 1° ottobre;

le novelle al decreto-legge n. 44 del 2021, disposte dall'articolo 8, commi da 1 a 3 del presente provvedimento, differiscono il termine finale di applicazione dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 e disciplinano i termini entro cui i predetti lavoratori devono inviare la certificazione vaccinale dopo il differimento dell'obbligo dovuto alla guarigione;

dalle suddette disposizioni di proroga non conseguono ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le strutture interessate provvedono all'adempimento degli obblighi di verifica ivi previsti, con le procedure organizzative già esistenti e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

la quantificazione degli oneri correlati all'impiego di personale supplente in sostituzione del personale docente non vaccinato, secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, è comprensivo anche dell'indennità di disoc-

cupazione (c.d. NASpI), calcolata con un'aliquota pari all'1,61 per cento;

inoltre essendo ivi disposta la sostituzione del personale docente non vaccinato fino al 15 giugno prossimo, al termine di tale periodo i docenti titolari potranno rientrare in servizio e quindi potranno svolgere tutti gli adempimenti riferiti allo svolgimento degli esami di Stato;

all'articolo 8, comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 3, in materia di obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola, la misura non comporta un ampliamento del numero dei contratti da attivare per consentire la prosecuzione dell'attività didattica né amplia il numero dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale che possono riprendere servizio presso le istituzioni scolastiche utilizzati in attività di supporto alle stesse;

l'utilizzo, all'articolo 8, comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 5, a copertura degli oneri ivi previsti, delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione e del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle stesse;

la proroga al 31 dicembre 2022 delle misure di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, in virtù delle quali, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono trattenere in servizio personale anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, disposta dall'articolo 10, comma 1, allegato A, numero 2, del presente provvedimento, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente;

la medesima disposizione non determina l'insorgenza di nuovi oneri che

invece si sarebbero verificati ove il professionista fosse stato collocato in quiescenza, in quanto al costo per il trattamento di quiescenza si sarebbe dovuto sommare quello relativo al trattamento economico da corrispondere ad un altro professionista da assumere sulla base delle procedure ordinarie di reclutamento;

in merito alla proroga, prevista all'articolo 10, comma 1-bis, del presente provvedimento, delle misure che prevedono l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili e il conseguente rimborso per i lavoratori non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, per la stima dei relativi oneri è stato utilizzato il dato relativo alle giornate di ricovero ospedaliero richieste dai lavoratori fragili assicurati per la malattia nell'ultimo trimestre 2021, da ritenersi cautelativo, mentre per quanto riguarda i soggetti non assicurati la platea di riferimento è stata ridotta rispetto alla prima stima effettuata, nel presupposto che il numero di lavoratori fragili assicurati per la malattia e non assicurati segua lo stesso andamento;

il medesimo comma 1-bis dell'articolo 10 comporta un onere complessivo pari a 4,3 milioni di euro per il 2022, che va inteso come limite massimo di spesa;

in particolare, da un lato, la proroga della misura di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, concernente l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili, comporta un limite massimo di spesa pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022, dall'altro, la proroga della misura di cui al comma 7-bis del citato articolo 26, avente ad oggetto il rimborso per i lavoratori non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, comporta un limite massimo di spesa pari a 600.000 euro per il medesimo anno 2022, ferma restando l'operatività del meccanismo di monitoraggio e salvaguardia dei predetti limiti di spesa effettuato dall'INPS ai sensi della disciplina dettata dal predetto articolo 26, commi 5 e 7-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020;

all'articolo 10, comma 1-*ter*, recante proroga relativa allo svolgimento del lavoro agile per i soggetti fragili, la stima degli oneri ivi indicata è stata effettuata prendendo a riferimento le sostituzioni dei lavoratori, a tempo indeterminato e determinato, assenti in quanto fragili dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, rilevata dal Sistema Informativo Dell'Istruzione (SIDI), ipotizzando la medesima incidenza delle assenze nel periodo suindicato fino al termine delle lezioni e per le scuole per l'infanzia fino al 30 giugno 2022;

all'articolo 10, comma 4, la proroga delle misure necessarie a consentire lo svolgimento delle prove concorsuali anche con modalità decentrate e telematiche in videoconferenza può essere realizzata nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

la medesima disposizione, prorogando la possibilità di rimodulare, sospendere e ridurre i corsi di formazione del Comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico, non è suscettibile di determinare un'accelerazione delle progressioni di carriera del personale interessato e non incide sui tempi di permanenza nelle qualifiche di accesso ai ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non determinando, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

la disposizione di cui all'articolo 10-*bis*, in materia di medicina trasfusionale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché l'utilizzo della telemedicina consente all'operatore sanitario di formulare il giudizio di idoneità alla donazione di sangue sulla base di risultanze analitiche e strumentali già oggi inserite obbligatoriamente sul sistema informatico e disponibili al personale sanitario dei servizi trasfusionali e che non richiedono l'utilizzo di collegamenti informatici ulteriori rispetto a quelli già esistenti;

all'articolo 11, il gettito derivante dalle sanzioni previste o da quelle non più

riproposte non risulta iscritto nei tendenziali di finanza pubblica;

con riferimento agli adempimenti previsti dall'articolo 13, in materia di dati per la sorveglianza del virus SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali, le attività ivi previste sono di carattere permanente e l'Istituto Superiore di Sanità potrà farvi fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

le attività svolte dalle regioni e dalle province autonome per adempiere agli obblighi di comunicazione già previsti da precedenti disposizioni – e che l'articolo 13 del presente provvedimento rende di carattere permanente – non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che la comunicazione dei dati sui casi di positività e il monitoraggio dell'andamento della situazione epidemiologica nei territori di rispettiva competenza, nonché delle condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale in relazione a tale andamento, rientrano tra i compiti che le regioni e le province autonome sono tenute ad espletare istituzionalmente, in via ordinaria;

relativamente alle attività di comunicazione richieste al Ministero della salute dal comma 2 dell'articolo 13, si rileva che quest'ultima disposizione è meramente riproduttiva del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2021;

l'articolo 14-*bis*, recante disposizioni volte a favorire l'attuazione degli interventi a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico, individua esclusivamente le modalità e i criteri di riparto delle risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico già stanziato dal comma 401 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né pregiudica impegni di spesa già assunti a valere

sul Fondo medesimo, atteso che le attività indicate saranno svolte nell'ambito delle risorse stanziare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 3 maggio 2022.

Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere.

C. 3437-A.

Il Comitato si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento. C. 3532, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	29
Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano. Nuovo testo C. 3151 Nitti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	32

SEDE REFERENTE

Martedì 3 maggio 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 13.05.

Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento.

C. 3532, approvata dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente e relatrice*, in sostituzione della relatrice, Iorio, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rileva come la proposta di legge di cui oggi la Commissione avvia l'esame – composta di due soli articoli – rechi la dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano, denominato anche « Porta Aurea », sito in Benevento (articolo 1). La proposta di legge, di iniziativa della senatrice De Lucia e altri, è stata approvata dal Senato il 23 marzo 2022 (si tratta dell'atto Senato n. 2166).

Ricorda che l'Arco di Traiano di Benevento rappresenta una tra le più importanti testimonianze dell'antichità romana in Italia e nel mondo. Esso celebra la costruzione della via Traianea, una fondamentale arteria di collegamento alternativa alla via Appia, che univa Roma alle province meridionali, a *Brindisium* e dunque ai possedimenti d'Oriente. Oggi esso commemora l'eredità romana e quella longobarda di una delle città più affascinanti dal punto di vista storico e culturale dell'intero Mezzogiorno. A ragione la via Traianea può essere considerata, per la valenza storica e simbolico-documentaria, uno dei tratti meridionali della via Francigena e in tal modo la strada fu effettivamente chiamata, almeno in certi suoi tratti, come variamente attestato.

L'edificazione dell'Arco viene fatta risalire al 114 dopo Cristo. Esso doveva rappresentare il coronamento dall'eccezionale impresa infrastrutturale della via Traianea e dei più veloci e sicuri collegamenti tra la capitale e le province orientali. La sua realizzazione permise a Benevento, antica capitale sannita, di consolidare il suo ruolo strategico e politico nell'Impero dell'epoca. Traiano volle onorare questa antica *civitas*, allestendo un'opera a testimonianza delle

ultime grandi conquiste dell'Impero romano, dal Reno all'Arabia, fino alla Dacia. L'Arco, composto da un solo fornice, è largo 8,60 metri ed è alto 15,60 metri. È costruito con blocchi di pietra rivestita di marmo pario; la trabeazione è sostenuta da quattro semicolonne allestite accanto ai piloni.

Il tessuto narrativo delle decorazioni dell'Arco rappresenta i successi e la fortuna del *princeps* su quelli che oggi definiremmo i fronti interno ed esterno e la virtù dell'imperatore al di qua e al di là del *limes*, i successi della pace, le vittorie di guerra, le scene di trionfo e di assegnazione di premi e terre ai veterani. Si tratta di una testimonianza storica di una magnificenza inoppugnabile; essa rappresenta un bene culturale di straordinario pregio, oltre che di inestimabile valore architettonico.

L'articolo 2 dispone che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Ricorda che, per quanto riguarda la dichiarazione di monumento nazionale, l'articolo 6 della legge n. 153 del 2017, modificando l'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del Codice del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ha introdotto una procedura in base alla quale la dichiarazione amministrativa di interesse culturale di un bene può comprendere anche la dichiarazione di « monumento nazionale ». In dettaglio, la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del codice è quella che accerta la sussistenza, in cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, di un interesse particolarmente importante in ragione del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. La norma citata del 2017 ha previsto che la dichiarazione di interesse culturale può comprendere an-

che, su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di « monumento nazionale », qualora le cose rivestano anche un valore testimoniale o esprimano un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale.

Pertanto, si ritiene opportuno e storicamente giusto elevare l'Arco di Traiano in Benevento, con la presente proposta di legge, al rango di monumento nazionale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano.

Nuovo testo C. 3151 Nitti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2022.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che nella giornata di giovedì 28 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti e che sono state presentate 7 proposte emendative (*vedi allegato*).

Al riguardo segnala che alcune proposte emendative risultano inammissibili, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento della Camera, in quanto estranee alla materia affrontata dal provvedimento, il quale – anche a seguito della decisione assunta nella seduta del 27 aprile scorso dalla Commissione in ordine all'adozione del testo base – presenta un'estensione e un ambito materiale molto circoscritti, essendo volto soltanto alla valorizzazione del canto lirico italiano.

Ricorda a tale proposito che, in particolare attraverso la decisione sopra citata, è stato univocamente circoscritto il perimetro della proposta di legge al ristretto ambito citato – espungendo gli articoli che riguardavano le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri di tradizione – al fine di evitare sovrapposizioni con il disegno di legge di delega al Governo (S. 2318) in materia di spettacolo che, come noto, è in corso di esame al Senato.

La proposta di legge, nel suo nuovo testo, è dunque ora riconducibile all'unica finalità, molto puntuale, di valorizzazione del melodramma italiano, anche nell'ottica di sostenere la recente decisione del Consiglio direttivo della Commissione nazionale italiana per l'UNESCO di proporre l'arte del canto lirico italiano per l'inserimento nella lista rappresentativa UNESCO del patrimonio culturale immateriale.

Ne consegue che non è possibile ammettere proposte emendative che, estendendo il perimetro dell'intervento normativo, risulterebbero incompatibili con la decisione già assunta dalla Commissione.

Si tratta delle seguenti proposte emendative:

l'emendamento Mollicone 1.2 volto ad includere la musica da camera tra le espressioni artistiche riconosciute dalla Repubblica quali espressioni artistiche di rilevante interesse nazionale;

l'emendamento Mollicone 1.3 volto tutelare lo spettacolo dal vivo e a riconoscerlo quale strumento fondamentale di espressione artistica e di crescita culturale;

l'articolo aggiuntivo Mollicone 1.01 recante una ridenominazione del Fondo unico del spettacolo;

l'articolo aggiuntivo Mollicone 2.01 volto a istituire la giornata nazionale della commedia dell'arte.

Rileva come tali proposte emendative affrontino tematiche del tutto diverse e, peraltro oggetto di altre proposte di legge, pure assegnate alla Commissione e non abbinate al progetto di legge in discussione in coerenza con la definizione del perimetro normativo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

ALLEGATO

**Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano. Nuovo
testo C. 3151 Nitti.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: melodramma italiano aggiungere le seguenti: e la musica da camera.

Conseguentemente al medesimo comma, sostituire le parole: quale espressione artistica con le seguenti: quali espressioni artistiche

1.2. Mollicone, Frassinetti.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. La Repubblica tutela e sostiene lo spettacolo dal vivo quale strumento fondamentale di espressione artistica e di crescita culturale, pedagogica, sociale, economica e formativa della collettività, riconosciute e garantite ai sensi degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, garantendo il potenziamento e lo sviluppo del settore.

2-ter. Ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo s'intendono le esecuzioni caratterizzate da attività musicali, teatrali, di danza, circensi e di spettacolo viaggiante.

2-quater. La presente legge stabilisce e disciplina forme di intesa e di coordinamento istituzionale tra lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni per organizzare, promuovere e favorire la partecipazione degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni e delle attività culturali.

1.3. Mollicone, Frassinetti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Riforma del Fondo Unico dello Spettacolo)

1. Il Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è rinominato Fondo per le arti nazionali.

1.01. Mollicone, Frassinetti.

(Inammissibile)

ART. 2.

Al comma 1 sostituire le parole: 6 ottobre con le seguenti: 16 febbraio

2.2. Patelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Istituzione della Giornata nazionale della commedia dell'arte)

1. La Repubblica riconosce il 25 febbraio quale Giornata nazionale della commedia dell'arte, al fine di tutelare e di riconoscere l'importanza storica della commedia dell'arte.

2. In occasione della celebrazione della Giornata di cui al comma 1, nelle scuole di ogni ordine e grado possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni pubbliche, laboratori didattici e spettacoli.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2.01. Mollicone, Frassinetti.

(Inammissibile)

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: di ogni ordine e grado inserire le seguenti: , pub-

bliche e paritarie, nelle università pubbliche e private e negli istituti di recupero per i minori.

3.1. Patelli.

Al comma 3, dopo le parole: della cultura inserire le seguenti: e con il Ministero dell'università.

3.2. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Palmieri.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	34
5-07999 Paita: Grave episodio riguardante un gruppo di persone con disabilità verificatosi sul treno regionale Albenga-Milano lo scorso 18 aprile	34
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	37
5-08000 Gariglio: Accessibilità ai passeggeri con disabilità motoria della stazione ferroviaria Torino Porta Susa	35
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	38
5-08001 Tasso: Elettrificazione della linea ferroviaria Foggia-Manfredonia	35
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	39
5-08002 Maccanti: Regolamentazione delle procedure di immatricolazione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea, con riferimento a quelli presi a noleggio a lungo termine	35
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	40
5-08003 Ficara: Piena operatività del contratto di servizio media e lunga percorrenza – aggiornamento 2022-2026 con Trenitalia Spa	35
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	41

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 3 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Diego SOZZANI. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

Diego SOZZANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-07999 Paita: Grave episodio riguardante un gruppo di persone con disabilità verificatosi sul treno regionale Albenga-Milano lo scorso 18 aprile.

Raffaella PAITA (IV), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Raffaella PAITA (IV), replicando, prende in primo luogo atto che la sottolineatura del grave episodio, tramite l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, ha prodotto un ripensamento nell'organizzazione del servizio. Ricorda che la realtà ferroviaria ligure presenta elevati profili di complessità, vista la presenza di importanti flussi turi-

stici e che di conseguenza il servizio offerto appare insufficiente: ciò, sommatosi all'inciviltà dei comportamenti messi in atto da alcuni passeggeri, ha generato questo fatto così riprovevole. Sta di fatto, argomenta, che qualcuno non ha avuto la forza di ripristinare l'ordine pubblico. Dichiarò dunque il proprio apprezzamento per la buona volontà, ma che è importante intervenire tempestivamente in caso di comportamenti che non sono solo da stigmatizzare, ma presentano di fatto anche profili di perseguibilità penale.

5-08000 Gariglio: Accessibilità ai passeggeri con disabilità motoria della stazione ferroviaria Torino Porta Susa.

Davide GARIGLIO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, lamentando inoltre il fatto che presso la stazione Torino Porta Susa, nonostante gli ampi spazi disponibili, non si sia verificata l'apertura di un numero sufficiente di attività commerciali.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Davide GARIGLIO (PD), replicando, ringrazia il viceministro per la precisione e la tempestività della risposta. Prende atto della spiegazione offerta, ripromettendosi di verificare di persona la situazione presso la stazione Torino Porta Susa. Auspica che l'atto di sindacato ispettivo in oggetto e l'intervento da parte del Ministero permettano di ripristinare al più presto gli impianti.

5-08001 Tasso: Elettrificazione della linea ferroviaria Foggia-Manfredonia.

Antonio TASSO (M-MAIE-PSI-FE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonio TASSO (M-MAIE-PSI-FE), replicando, ringrazia il viceministro per la sua risposta, giacché grazie ad essa ha avuto modo di apprendere elementi che nel territorio foggiano non sono conosciuti. Apprezza in modo particolare la disponibilità di RFI ad un'interlocuzione con la regione Puglia e con il comune di Manfredonia. Dichiarò peraltro che sarà sua cura sollecitare la prosecuzione di tali iniziative, perché ritiene impossibile che un'opera infrastrutturale così importante non venga presa in adeguata considerazione: gli appare dunque evidente la necessità di intensificare gli sforzi per sensibilizzare le istituzioni in proposito.

5-08002 Maccanti: Regolamentazione delle procedure di immatricolazione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea, con riferimento a quelli presi a noleggio a lungo termine.

Elena MACCANTI (LEGA), intervenendo da remoto, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Elena MACCANTI (LEGA), replicando, fa presente che l'interrogazione in oggetto è stata presentata sulla base di richieste provenienti dagli operatori del settore e ringrazia il viceministro per il chiarimento fornito. Dichiarò che le specificazioni acquisite verranno dunque celermente trasmesse agli operatori stessi, sottolineando come si tratti di una misura che può avere un impatto fortemente positivo sullo stato della nostra mobilità.

5-08003 Ficara: Piena operatività del contratto di servizio media e lunga percorrenza – aggiornamento 2022-2026 con Trenitalia Spa.

Paolo FICARA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Paolo FICARA (M5S), replicando, ringrazia il viceministro per la risposta fornita. Manifesta apprezzamento per il fatto che vi sia un dialogo fra la società Trenitalia e il MIMS e il MEF, nonché per l'offerta di aumento del numero di treni/km senza incremento di corrispettivo. Quanto al rinnovo del parco rotabile, dichiara che il contratto di servizio dovrà certamente tenerne conto.

Avrebbe preferito, aggiunge, qualche chiarimento in più sulle tempistiche. Si augura

che l'aggiornamento si possa perfezionare il prima possibile (da contratto, avrebbe dovuto essere entro il 31 dicembre 2021). Conclude affermando che la propria forza politica continuerà a tenere alta l'attenzione su questo tipo di servizi, che hanno una valenza interregionale e interprovinciale e servono a collegare la Penisola lungo tutte le sue direttrici.

Diego SOZZANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO 1

5-07999 Paita: Grave episodio riguardante un gruppo di persone con disabilità verificatosi sul treno regionale Albenga-Milano lo scorso 18 aprile.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito al grave disservizio accaduto il 18 aprile 2022 presso la stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe, che ha coinvolto una comitiva di persone con disabilità, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e il Ministero dell'interno hanno rappresentato quanto segue.

La comitiva ha acquistato i biglietti per il treno regionale 3075 prenotando il servizio di assistenza per persone a ridotta mobilità attraverso il sistema ReteBlu gestito da Rete Ferroviaria Italiana; tale prenotazione prevedeva i servizi di assistenza, in salita, alla stazione di Genova Porta Principe e, in discesa, a Milano centrale per 27 persone con disabilità prevalentemente cognitiva ma deambulanti, quindi senza necessità di carrello elevatore e senza sedia a ruote.

La capotreno in servizio su detto treno si è adoperata per rendere disponibili i posti a sedere necessari per accogliere il gruppo sul convoglio sostitutivo di quello oggetto di atto vandalico; la vettura di testa è stata da lei personalmente tenuta libera invitando i viaggiatori in salita a disporsi in altra carrozza.

Prima che il treno giungesse in stazione a Genova Porta Principe, la sala operativa della Direzione Regionale Liguria di Trenitalia, sulla base di quanto comunicato dalla capotreno, ha chiesto alla Polfer di recarsi al binario 15 per dare supporto a causa di un particolare sovraffollamento e di alcune criticità sul treno in argomento.

All'apertura delle porte del treno giunto in stazione, la capotreno, coadiuvata dal personale di assistenza Trenitalia, ha tentato di impedire l'occupazione dei posti riservati ai disabili; ciononostante numerosi viaggiatori sono saliti occupando tutti i posti, compresi quelli tenuti liberi per la comitiva.

Non si può tuttavia sottacere che ci troviamo dinanzi ad un episodio increscioso ed

incivile da stigmatizzare e da ascrivere, più che alle modalità di organizzazione del servizio, a condotte poste in essere da altri utenti che si sono ripetutamente rifiutati di liberare i posti occupati, manifestando in tale modo un'assoluta carenza di senso civico e di solidarietà.

Quanto all'attività della Polfer, la Prefettura di Genova e il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno hanno riferito che la pattuglia intervenuta sul posto verificava che il convoglio era sovraffollato in tutte le carrozze, con diverse persone in piedi nei vestiboli e lungo i corridoi.

Pertanto, in considerazione del gran numero di persone a bordo e sulla banchina e per evitare che la situazione di tensione, che aveva determinato la richiesta di intervento del personale di polizia, potesse degenerare, il personale Polfer e di Trenitalia ritenevano opportuno individuare una differente soluzione trasportistica, consistente nell'utilizzo di un bus sostitutivo destinato ai disabili.

Il personale di assistenza di Trenitalia e gli operatori del servizio della Sala Blu di Genova hanno assistito la comitiva e, unitamente al personale della Polfer, hanno garantito lo spostamento del gruppo in sicurezza dall'interno della stazione fino al bus che ha effettuato il viaggio Genova-Milano.

I competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili hanno già avviato specifici incontri con le strutture competenti di Trenitalia ed RFI per individuare soluzioni di tipo organizzativo maggiormente atte a prevenire il ripetersi di accadimenti simili a quelli oggetto della presente interrogazione.

Infine, segnalo che l'autorità giudiziaria ha avviato una attività di indagine per l'accertamento di eventuali responsabilità.

ALLEGATO 2

5-08000 Gariglio: Accessibilità ai passeggeri con disabilità motoria della stazione ferroviaria Torino Porta Susa.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito all'accessibilità nella stazione di Torino Porta Susa, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha rappresentato che i 28 impianti elevatori che garantiscono il servizio per persone a ridotta mobilità sono, ad oggi, tutti in funzione e che la messa in fuori esercizio di alcuni di essi non ha pregiudicato l'accessibilità alla stazione ferroviaria.

Quanto all'ascensore cui fa riferimento la stampa, esso è stato posto fuori servizio a causa del malfunzionamento della rete dati che consente la comunicazione tra le telecamere interne alla cabina e il posto di controllo remoto. In tali circostanze, la normativa sul servizio pubblico degli impianti elevatori prescrive la chiusura dell'impianto anche se l'ascensore, nel complesso, risultasse perfettamente funzionante. Ad oggi tutti gli ascensori sono fun-

zionanti e l'indisponibilità temporanea di un solo ascensore non ha comportato alcuna limitazione ai viaggiatori in quanto sulle banchine sono presenti più impianti.

In merito poi alle 47 scale mobili presenti in stazione, 34 risultano regolarmente funzionanti e per 12 dei 13 impianti attualmente fuori servizio sono in corso interventi di carattere straordinario per l'adeguamento delle macchine alle normative vigenti. Rete Ferroviaria Italiana prevede di riattivare le prime 4 scale mobili nei prossimi giorni e le ulteriori 8 gradualmente entro il prossimo mese di luglio. Una sola scala mobile dovrà essere interamente revisionata e tale attività impiegherà circa 3 mesi.

Il Ministero monitorerà le attività di manutenzione affinché si proceda nei tempi previsti al ripristino di tutti gli impianti.

ALLEGATO 3

5-08001 Tasso: Elettrificazione della linea ferroviaria Foggia-Manfredonia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La linea ferroviaria Foggia-Manfredonia rientra, così come riferito dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, tra quelle a trazione diesel, sulla quale circolano treni viaggiatori regionali secondo le previsioni dell'Accordo Quadro sottoscritto tra Rete Ferroviaria Italiana e la Regione Puglia nel 2021, per un volume pari a 6 coppie di treni/giorno per i soli mesi di luglio e di agosto.

In merito alla possibilità di elettrificare la citata linea, RFI ricorda di aver attivato il *Tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramento, efficientamento e sviluppo dell'infrastruttura*, che costituisce la sede di confronto continuo tra la mede-

sima RFI, il MIMS e gli *stakeholder* proprio al fine di agevolare le scelte nell'avvio degli investimenti e generare una pianificazione sinergica.

Nell'ambito di tale Tavolo, ad oggi non è emersa alcuna richiesta da parte degli *stakeholder* e delle imprese ferroviarie in ordine alla necessità di procedere all'elettrificazione della linea.

Ad ogni modo, RFI ha avviato specifiche interlocuzioni con la Regione Puglia e con il comune di Manfredonia per individuare ogni opportuna soluzione in relazione alle eventuali problematiche trasportistiche del territorio.

ALLEGATO 4

5-08002 Maccanti: Regolamentazione delle procedure di immatricolazione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea, con riferimento a quelli presi a noleggio a lungo termine.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

L'articolo 49, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 76 del 2020 è intervenuto sulla disciplina del rilascio delle licenze taxi e delle autorizzazioni NCC, prevedendo che dette licenze o autorizzazioni possano essere rilasciati anche in favore di soggetti che abbiano la disponibilità del veicolo in forza di contratti di noleggio a lungo termine.

Con riguardo alle modalità di immatricolazione di detti veicoli, la competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha fornito agli Uffici periferici specifiche indicazioni operative.

In particolare, nelle more dell'implementazione del sistema informatico, è stata prevista la possibilità di procedere all'intestazione del veicolo alla società locatrice in qualità di proprietaria, annotando nelle righe descrittive del veicolo la locazione temporanea all'impresa di noleggio con conducente, utilizzatore a lungo termine, la sua autorizzazione all'attività di noleggio e la scadenza della locazione.

Tale procedura consente il rilascio di ricevuta di intestazione temporanea, oltre che il titolo autorizzativo per la locazione senza conducente.

ALLEGATO 5

5-08003 Ficara: Piena operatività del contratto di servizio media e lunga percorrenza – aggiornamento 2022-2026 con Trenitalia Spa.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'aggiornamento del contratto di servizio media e lunga percorrenza passeggeri per il periodo 2022 – 2026, la competente Direzione generale del MIMS ha rappresentato di aver svolto la propria attività di monitoraggio e verifica degli investimenti già effettuati dalla società Trenitalia al fine di consolidare i dati del primo quinquennio del contratto di servizio di media e lunga percorrenza 2017 – 2026, propedeutici a detto aggiornamento.

Le risultanze di tali attività sono riportate nelle relazioni annuali predisposte per il CIPE e pubblicate sul sito internet del Ministero.

Nel febbraio scorso, la società Trenitalia ha presentato al MIMS e al MEF una proposta di aggiornamento, i cui aspetti caratterizzanti sono i seguenti:

un'offerta di trasporto che prevede un incremento, a partire dal cambio orario 2022/2023, dagli attuali 25,2 milioni di treni/km a 26,4 milioni di treni/km, mantenendo invariata la quota aggiuntiva di circa

350 mila bus/km fino alla fine del periodo contrattuale, senza alcun incremento di corrispettivo;

una sostanziale revisione del piano d'investimenti, nell'ottica di un miglioramento qualitativo dell'*asset*;

una revisione del piano di utilizzo del materiale rotabile, che tiene conto di quello che dovrà essere acquistato con i fondi del PNRR.

In relazione a dette proposte le competenti strutture del MIMS e del MEF stanno effettuando specifici approfondimenti, anche alla luce degli esiti dell'attività di monitoraggio e verifica degli investimenti effettuati nel primo quinquennio.

Quanto al rinnovo del parco rotabile di cui al decreto ministeriale n. 475 del 2021 per i servizi previsti nel Mezzogiorno, ricordo che l'acquisto dei nuovi mezzi, in quanto attuativo del PNRR, non è strettamente connesso al contratto di servizio. Tuttavia, detto contratto dovrà tenere conto anche di detti nuovi investimenti.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Nuovo testo unificato C. 2049 Spena e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	42
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 Gadda (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	43

COMITATO DEI NOVE:

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Emendamenti C. 3533-A	44
<i>ERRATA CORRIGE</i>	44

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Michela ROSTAN.

La seduta comincia alle 13.20.

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

Nuovo testo unificato C. 2049 Spena e abb.
(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vito DE FILIPPO (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame, composto di 10 articoli, si propone, nell'ambito del più generale obiettivo di promozione del lavoro femminile definito dalla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-

2026, in attuazione delle normative e degli indirizzi dell'Unione europea, di promuovere il lavoro e l'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

Per i profili di interesse della XII Commissione, segnala che l'articolo 2 prevede la redazione di un Piano nazionale, di durata triennale, finalizzato alla realizzazione e al finanziamento di una serie di interventi.

Tra di essi, evidenzia che la lettera *d*) del comma 2 riguarda la tutela della maternità e della genitorialità delle lavoratrici e delle imprenditrici agricole nonché la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la creazione di servizi alle famiglie e di politiche di *welfare*, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), e delle normative regionali vigenti.

La successiva lettera *f*) dispone la promozione, nei luoghi di lavoro, di azioni mirate per la tutela della salute e della

sicurezza delle lavoratrici agricole, ponendo una particolare attenzione alle attività che si svolgono in condizioni climatiche difficili.

La lettera *i*) tratta del rafforzamento dei servizi di assistenza sanitaria e di cura nei territori rurali e costieri periferici, anche attraverso la realizzazione di strutture agrosanitarie, avvalendosi, in tale ambito, delle esperienze regionali e internazionali già maturate in materia, nonché attraverso il potenziamento, entro un'ottica multifunzionale, delle strutture agrituristiche, consentendo l'utilizzo di quest'ultime per attività prescolastiche e post scolastiche e per servizi di accoglienza di anziani, disabili e soggetti fragili, coordinando le relative misure con quanto previsto dalla legge 18 agosto 2015, n. 24 in materia di agricoltura sociale e prevedendo la stipula di convenzioni col Servizio sanitario nazionale.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, le modalità di adozione del Piano nazionale sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro del turismo, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il Piano nazionale è invece approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del turismo. Per l'attuazione del Piano nazionale sono stanziati 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Michela ROSTAN, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.

Nuovo testo C. 2531 Gadda.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sara FOSCOLO (LEGA), *relatrice*, ricorda che il provvedimento si compone di tre articoli. L'articolo 1 reca la disciplina delle attività di ippicoltura, precisando al comma 1, applicate a tutti gli equidi, sia destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano sia non destinati alla produzione di alimenti.

Le attività oggetto della proposta, ai sensi del comma 2, riguardano l'allevamento, la riproduzione, la gestazione, la nascita e lo svezzamento degli equidi, svolte in forma imprenditoriale, e sono considerate agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

Inoltre, ai sensi del comma 3, sono considerate connesse all'attività agricola le seguenti attività: l'esercizio e la gestione di stazioni di fecondazione, l'assistenza e la gestione della produzione del seme; la doma, l'addestramento, l'allenamento, la custodia e il ricovero dei cavalli; la valorizzazione e la promozione delle razze, autoctone e non autoctone; la gestione e il mantenimento degli equidi, a prescindere dalla loro età ed anche qualora siano di proprietà di soggetti terzi non allevatori; la promozione delle tecniche di ippicoltura, tirocini e attività formative in collaborazione con istituti scolastici, allevamenti e cliniche veterinarie; la promozione e l'insegnamento delle attività di mascalcia (cioè delle attività di ferratura dello zoccolo degli animali).

Ai sensi del comma 4, la formazione in materia di discipline equestri, nonché l'assistenza tecnica nel settore dell'allevamento e delle competizioni equestri e ippiche, sono attività di prestazione di servizi utili allo sviluppo del settore agricolo e dell'intera filiera della ippicoltura.

In base al comma 5, alle attività di ippicoltura si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo. Ai sensi del comma 6, alla cessione e vendita degli equidi si applica l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento. Il comma 7 prevede che gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano attività di ippicoltura sono considerati, ai fini previdenziali e assistenziali, lavoratori agricoli dipendenti.

Il comma 8 stabilisce il divieto di destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico.

Fa presente, poi, che l'articolo 2 prevede la clausola di salvaguardia, stabilendo che le disposizioni della proposta di legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'articolo 3 prevede la clausola di copertura finanziaria per oneri pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Michela ROSTAN, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 3 maggio 2022.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Emendamenti C. 3533-A.

Il Comitato si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 786 del 28 aprile 2022, a pagina 36, seconda colonna, decima riga, la parola « De Martini » è soppressa.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni per la sicurezza esterna (AISE), generale Giovanni Caravelli	45
Comunicazioni del presidente in merito alla programmazione dei lavori	45

Martedì 3 maggio 2022. – Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 15.

Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni per la sicurezza esterna (AISE), generale Giovanni Caravelli.

Il Comitato procede all’audizione del gen. Giovanni CARAVELLI, Direttore dell’Agenzia informazioni per la sicurezza esterna (AISE), il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando do-

mande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, i senatori Francesco CASTIELLO (M5S) e ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) e i deputati VITO (FI), Enrico BORGHI (PD), Raffaele VOLPI (Lega), Maurizio CATTOI (M5S) e DIENI (M5S).

Comunicazioni del presidente in merito alla programmazione dei lavori.

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni in merito alla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle 18.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	46
Audizione della dott.ssa Giovanna Del Gobbo, Professore associato di Pedagogia sperimentale presso il Dipartimento di Formazione, lingue, intercultura, letterature e psicologia dell'Università degli studi di Firenze	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Programmazione lavori	47

Martedì 3 maggio 2022. – Presidenza della presidente PIARULLI. – Interviene la dott.ssa Giovanna Del Gobbo, Professore associato di Pedagogia sperimentale presso il Dipartimento di Formazione, lingue, intercultura, letterature e psicologia dell'Università degli studi di Firenze.

La seduta comincia alle 10.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web tv* per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell'audita, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È comunque fatta salva la possibilità anche per l'audita di rappresentare in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta forma di pubblicità.

Audizione della dott.ssa Giovanna Del Gobbo, Professore associato di Pedagogia sperimentale presso il Dipartimento di Formazione, lingue, intercultura, letterature e psicologia dell'Università degli studi di Firenze.

La dottoressa DEL GOBBO svolge una relazione fornendo alcuni elementi in relazione al progetto universitario «Barbiana e la scuola del Mugello», cui prese parte per un breve lasso di tempo, soffermandosi sui metodi utilizzati, nonché sulla partecipazione del Fiesoli ad alcune riunioni e del Goffredi in modo più continuativo agli incontri svolti.

Pongono quesiti la PRESIDENTE e la senatrice Laura BOTTICI (M5S).

La dottoressa DEL GOBBO risponde ai quesiti posti, fornendo alcuni elementi altresì sulla conoscenza del Forteto presso il territorio di riferimento.

La PRESIDENTE ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.07.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
PARLAMENTARI**

*Martedì 3 maggio 2022. – Presidenza
della presidente PIARULLI.*

Programmazione lavori.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
11.25 alle 12.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	48
Audizione dei giornalisti di Report-RAI, Sigfrido Ranucci ed Emanuele Bellano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 3 maggio 2022. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione dei giornalisti di Report-RAI, Sigfrido Ranucci ed Emanuele Bellano.

(Svolgimento e conclusione).

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che, a seguito della puntata di Report, trasmessa lunedì 13 dicembre 2021 su RAI3, l'Ufficio di Presidenza ha deliberato di svolgere un approfondimento sulla vicenda della vendita da parte dei maggiori istituti di credito operanti sul territorio nazionale di diamanti ai propri clienti. In data 8 febbraio 2022 è stata

audita la Banca d'Italia; in data 8 marzo 2022 l'AGCM; il 15 marzo 2022 la CONSOB.

Da, quindi, la parola ai giornalisti Sigfrido Ranucci ed Emanuele Bellano, autori della puntata di Report.

Sigfrido RANUCCI ed Emanuele BELLANO, *Giornalisti di Report-RAI*, svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando altresì della documentazione in regime libero alla Commissione.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il senatore Mauro Maria MARINO (IV), a più riprese, Carla RUOCCO, *presidente*, a più riprese, i senatori Marco PEROSINO (FIBP-UDC), Gianmauro DELL'OLIO (M5S) e Elio LANNUTTI (Misto), i deputati Davide ZANICHELLI (M5S) e Camillo D'ALESSANDRO (IV), a più riprese, i senatori Daniele PESCO (M5S), Francesco CASTIELLO (M5S) e Mauro Antonio Donato LAUS (PD), ai quali rispondono Sigfrido RANUCCI ed Emanuele BELLANO, *Giornalisti di Report-RAI*.

Carla RUOCCO, *presidente*, apprezze le circostanze, propone che la Commissione prosegua l'audizione in seduta segreta.

(La Commissione concorda – I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Carla RUOCCO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 3 maggio 2022.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Audizione del dottor Gabriele Bardazza, consulente della Commissione (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	50
---	----

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 3 maggio 2022. – Presidenza del presidente Andrea ROMANO.

La seduta comincia alle 13.05.

Audizione del dottor Gabriele Bardazza, consulente della Commissione.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea ROMANO, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Gabriele Bardazza che ringrazia per la disponibilità e, su richiesta dell'audito, preso atto che la Com-

missione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Andrea ROMANO, *presidente*, dopo aver ringraziato il dottor Bardazza per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico delle audizioni è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla tutela dei consumatori e degli utenti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	51
Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Roberto Rustichelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51

Martedì 3 maggio 2022. — Presidenza del presidente Simone BALDELLI.

La seduta comincia alle 16.

Sulla pubblicità dei lavori.

Simone BALDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Roberto Rustichelli.

(Svolgimento e conclusione).

Simone BALDELLI, *presidente*, introduce l'audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Roberto Rustichelli.

Roberto RUSTICHELLI, *Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, svolge una relazione su temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Maria Soave ALEMANNI (M5S), Alessandro BATTILOCCHIO (FI), Valentina BARZOTTI (M5S), Carla GIULIANO (M5S) e Simone BALDELLI, *presidente*.

Roberto RUSTICHELLI, *Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, risponde ad alcuni dei quesiti posti, riservandosi di fornire ulteriori risposte ed approfondimenti per scritto o nel corso di una successiva seduta.

Simone BALDELLI, *presidente*, ringrazia l'intervenuto per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 17 alle 17.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459	3
Audizione dell'on. Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale	3

COMMISSIONI RIUNITE (III e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. C. 1357 Butti, C. 2188 Capitano, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi	5
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1714 Madia, C. 3003 Costa, C. 3007 Brescia, C. 3023 D'Ettore e C. 3026 Ungaro, recanti disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	6
--	---

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione italiana proprietà edilizia (Confedilizia), della Federazione italiana agenti immobiliari professionali (FIAIP) e dell'Unione piccoli proprietari immobiliari (UPPI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1283 Orfini, C. 3165 Paolin, C. 3240 Cirielli, C. 3358 Calabria, C. 3359 Paolini, C. 3378 Foti, C. 3397 Papiro e C. 3402 Spina recanti disposizioni in materia di contrasto delle occupazioni abusive di immobili	7
---	---

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2298 Siani, C. 1780 Cirielli e C. 3129 Bellucci (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	7
<i>ALLEGATO (Proposte emendative approvate)</i>	15

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Ministro della difesa, Lorenzo Guerini, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 3423 Governo, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021	17
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	18
--	----

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere. C. 3437-A	28
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento. C. 3532, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	29
Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano. Nuovo testo C. 3151 Nitti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	32

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	34
5-07999 Paita: Grave episodio riguardante un gruppo di persone con disabilità verificatosi sul treno regionale Albenga-Milano lo scorso 18 aprile	34
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	37
5-08000 Gariglio: Accessibilità ai passeggeri con disabilità motoria della stazione ferroviaria Torino Porta Susa	35
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	38
5-08001 Tasso: Elettificazione della linea ferroviaria Foggia-Manfredonia	35
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	39
5-08002 Maccanti: Regolamentazione delle procedure di immatricolazione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea, con riferimento a quelli presi a noleggio a lungo termine	35
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	40
5-08003 Ficara: Piena operatività del contratto di servizio media e lunga percorrenza – aggiornamento 2022-2026 con Trenitalia Spa	35
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	41

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Nuovo testo unificato C. 2049 Spena e abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 42

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 Gadda (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) . 43

COMITATO DEI NOVE:

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Emendamenti C. 3533-A 44

ERRATA CORRIGE 44

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni per la sicurezza esterna (AISE), generale Giovanni Caravelli 45

Comunicazioni del presidente in merito alla programmazione dei lavori 45

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»

Sulla pubblicità dei lavori 46

Audizione della dott.ssa Giovanna Del Gobbo, Professore associato di Pedagogia sperimentale presso il Dipartimento di Formazione, lingue, intercultura, letterature e psicologia dell'Università degli studi di Firenze 46

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Programmazione lavori 47

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 48

Audizione dei giornalisti di Report-RAI, Sigfrido Ranucci ed Emanuele Bellano (*Svolgimento e conclusione*) 48

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 49

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»

COMMISSIONE PLENARIA:

Audizione del dottor Gabriele Bardazza, consulente della Commissione (*Svolgimento e conclusione*) 50

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

Sulla pubblicità dei lavori	51
Audizione del Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Roberto Rustichelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*



18SMC0184070